

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2952

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1991

Disciplina dei processi di automazione nelle amministrazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. – Da anni si avverte la necessità di un intervento legislativo diretto a disciplinare i processi di automazione delle amministrazioni pubbliche, con riferimento sia alle innovazioni istituzionali intervenute – con la conseguenza di percepire in modo sempre più evidente la gravità delle carenze nelle aree di attività non ancora interessate dall'applicazione delle tecnologie – sia alla circostanza di dover far fronte alle esigenze di coordinamento delle molteplici iniziative portate avanti o da compiersi, nella prospettiva di una generale colloquiabilità telematica dei sistemi infor-

mativi, di archiviazioni elettroniche facilitate e di banche dati «personalizzate».

Attualmente, il quadro dei presupposti legislativi si è finalmente realizzato, sicché l'organizzazione che la Pubblica amministrazione si è data, per quanto riguarda la struttura delle competenze in materia di automazione, è stata chiarita con l'emanazione delle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 23 agosto 1988, n. 400, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989, che hanno affidato al Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento delle attività di coordinamento delle iniziative di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In tali condizioni, si sono verificate le premesse, necessarie e sufficienti, per proporre un disegno di legge che tenga conto delle regolamentazioni di base e ne trasferisca, per quanto riguarda il decreto del 15 febbraio 1989, la parte a carattere più specificatamente di normativa generale.

Tenuto conto delle pregresse esperienze, che hanno evidenziato la difficoltà di provvedere con un unico testo ad esigenze tanto numerose e varie, e considerato che la materia è soggetta, per la novità, per essere legata alla continua evoluzione tecnologica, per essere intimamente connessa alle regole delle diverse competenze in cui va ad operare, a frequenti necessità di modifiche, soprattutto di completamento, è stato ritenuto di provvedere con indicazioni precettive solo la dove è possibile fornire precise scelte di «politica» del settore, prevedendo, invece, il rinvio di molte definizioni a norme regolamentari, che, pur comprese tra le fonti normative primarie del nostro ordinamento, richiedono più semplici formalità di emanazione.

Ne è conseguito un disegno di legge in cui le disposizioni, sulla base delle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e del Provveditorato generale dello Stato, sono dirette immediatamente alle amministrazioni pubbliche incluse nei comparti determinati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che esse devono provvedere all'introduzione, alla gestione, alla modifica ed all'ampliamento dei sistemi informativi automatizzati.

L'affermazione di principio è di grande importanza, anche se non implica la riserva assoluta di necessità a provvedere in via diretta e non attraverso affidamenti a terzi. Tuttavia, da essa può trarsi un generale orientamento verso la regola della provvista di competenza, intesa come mezzo necessario per l'assolvimento dei compiti

di istituto, salvo il ricorso a supporti d'ausilio esterno nell'ipotesi che ciò non possa realizzarsi attraverso gestione diretta.

Nell'articolo 1 sono introdotti alcuni principi che attengono rispettivamente alla necessità di collocare l'informatica pubblica nel più ampio disegno di programmazione economica del Paese ed ai rapporti tra amministrazioni pubbliche e Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo ai programmi di automazione ed alle relazioni annuali sullo stato di realizzazione e di operatività dei singoli progetti inseriti nei programmi.

L'articolo 2 definisce talune scelte che si riferiscono ad un generale invito, peraltro cogente, a redigere leggi, regolamenti ed ogni atto amministrativo in modo da facilitarne la memorizzazione, la gestione, la diffusione e l'utilizzazione tramite le tecnologie informatiche ed alla necessità di provvedere alla progressiva normalizzazione delle specifiche tecnologiche, metodologiche e documentali da introdurre nei sistemi informativi pubblici, ai fini della progressiva interconnessione ed interoperabilità degli stessi.

L'articolo 3 regola le questioni nascenti dall'esigenza di dar corso a modifiche procedurali, documentarie ed organizzative, disponendo che le amministrazioni hanno l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni di propria competenza. La norma detta anche regole di comportamento per le amministrazioni riguardo alla necessità di regolamentazione dell'introduzione di procedure automatizzate, a cominciare dalle modalità di acquisizione, conservazione ed elaborazione dei dati, precisando che ciò è permesso soltanto con riguardo alla competenza loro attribuita, per poi stabilire che all'archiviazione occorre provvedere con sistemi a tecnologia avanzata. Nel comma 4 vengono previste le modalità di immissione dei dati e la necessità di indicare la fonte e di individuare il responsabile della memorizzazione.

È inoltre prevista la riproduzione mediante idonei sistemi, di documenti, risolvendo così il problema del documento sottoscritto con firma autografa, conferen-

do in tal modo validità giuridica ai documenti medesimi, fino a querela di falso.

Con il comma 5 si consente l'utilizzo di apparecchiature elettroniche anche per l'emanazione di atti amministrativi. L'articolo 3 si chiude con un rinvio ad appositi regolamenti per definire:

a) le procedure di correzione di atti amministrativi contenenti errori di memorizzazione;

b) la tutela della riservatezza dei dati personali;

c) criteri per la sicurezza dei centri elettronici e per la salvaguardia dei supporti fisici;

d) la titolarità dei programmi utilizzati.

Tale rinvio risponde a quella scelta di fondo di cui si è fatto innanzi cenno, in quanto la materia indicata richiede ampie trattazioni, in relazione alla esigenza di coordinamento con normative diverse esistenti o in corso e con emanande disposizioni incluse in più ampi contesti.

L'articolo 4 prevede che il Ministro per la funzione pubblica individui con proprio decreto aree funzionali, comprendenti amministrazioni pubbliche centrali e locali, all'interno delle quali promuovere e coordinare la realizzazione dei progetti intersettoriali di automazione individuati nei programmi generali di cui all'articolo 1.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lo stesso decreto, individua i direttori dei progetti intersettoriali fra i funzionari con qualifica dirigenziale appartenenti alle amministrazioni pubbliche interessate ai singoli progetti.

Gli studi di fattibilità dei progetti intersettoriali sono predisposti a cura delle amministrazioni pubbliche a prevalente competenza ed interesse alla realizzazione.

I progetti intersettoriali sono realizzati a cura delle amministrazioni interessate, con il ricorso, ove ritenuto opportuno, a società specializzate con elevata capacità professionale e di adeguate dimensioni organizzative e finanziarie, nonché ad aziende consortili o raggruppamenti temporanei di imprese cui partecipino società dotate di detti requisiti, di norma ricorrendo all'appalto-

concorso, ovvero alla trattativa privata, quando ne ricorrano le condizioni, definite dallo stesso articolo 4.

I successivi commi prevedono gli adempimenti amministrativi e contrattuali di competenza del Provveditorato generale dello Stato e dei direttori dei progetti intersettoriali nonché le fonti di reperimento delle risorse finanziarie necessarie e la disposizione anche che la relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica amministrazione - di cui all'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 - faccia specifico riferimento allo stato di realizzazione dei programmi generali e dei progetti intersettoriali.

Con l'articolo 5 è istituito l'Ufficio centrale per l'informatica pubblica presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e ne sono definite le attribuzioni. Nel comma 2 il disegno di legge richiama le fonti normative, e cioè la legge 29 marzo 1983, n. 93, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989, riferibili al generale potere di coordinamento delle attività della Pubblica amministrazione attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri dall'articolo 95 della Costituzione. Tali funzioni riguardano il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione.

Sempre nel comma 2 le funzioni sono precisate e articolate in sei settori d'intervento, e precisamente:

a) le proposte in merito:

1) alla predisposizione dei programmi generali di automazione ed alla definizione degli obiettivi in ordine ai criteri organizzativi, alle metodologie ed alle strategie di utilizzazione e di sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

2) alla individuazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, delle aree funzionali, all'interno delle quali avviare e coordinare progetti intersettoriali di automazione di particolare rilievo;

b) la documentazione da predisporre ed aggiornare, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate, per i progetti intersettoriali;

c) la valutazione della conformità ai programmi generali dei programmi triennali di automazione delle amministrazioni pubbliche;

d) le proposte ai fini della disciplina dei tempi, modalità e limiti dell'accesso ai sistemi informativi;

e) i programmi per il reclutamento del personale specialistico e di formazione degli utilizzatori, d'intesa con altri soggetti interessati, in particolare la Scuola superiore della Pubblica amministrazione e le università.

I predetti settori coprono integralmente le esigenze d'iniziativa del potere pubblico in materia di automazione. Per essi, il disegno di legge non prevede uno specifico strumento normativo, per cui il Dipartimento dovrà provvedervi con diverse forme: dalle leggi formali, là dove si presenta necessario e utile (in tal caso ovviamente la Presidenza del Consiglio dei ministri e per essa il Dipartimento assumerà funzioni proponenti), ai regolamenti, ai decreti presidenziali e ministeriali, per finire ai tipici interventi di natura meramente amministrativa, come le circolari.

Infine, nel comma 3 dell'articolo 5, il disegno di legge definisce la struttura del Dipartimento per lo svolgimento degli adempimenti previsti e precisa che all'Ufficio centrale per l'informatica pubblica viene assegnato un contingente di cinquanta unità appartenenti ad amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, da collocare in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Di rilevante importanza risulta la rideterminazione delle competenze del Provveditorato generale dello Stato (articolo 6) in materia d'informatica pubblica, necessaria in quanto, prima della costituzione del Dipartimento della funzione pubblica con la legge 29 marzo 1983, n. 93, si incentravano in questa amministrazione tutte le forme di controllo e di coordinamento della materia, in una pur necessaria estensione delle competenze stabilite dall'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Nel disegno di legge è detto che il Provveditorato generale dello Stato, in

relazione agli indirizzi generali emanati dal Dipartimento della funzione pubblica:

a) determina le clausole contrattuali più idonee per disciplinare i rapporti delle amministrazioni dello Stato con le imprese fornitrici e predispone le linee per schemi generali di contratto;

b) verifica che gli schemi di convenzione in materia di automazione, da stipulare dalle amministrazioni statali con imprese specializzate, siano conformi ai vigenti capitoli d'onere;

c) si esprime, sentita un'apposita commissione, sulla congruità tecnico-economica dei progetti di automazione predisposti dalle amministrazioni statali;

d) svolge gli adempimenti amministrativi e contrattuali connessi alla predisposizione degli studi di fattibilità ed alla realizzazione dei progetti intersettoriali;

e) organizza banche dati delle gare e degli appalti per la fornitura di prodotti e servizi informatici alle amministrazioni statali.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, della Commissione per il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella Pubblica amministrazione.

Con gli articoli 8 e 9 si provvede a due esigenze essenziali affinché le singole amministrazioni pubbliche riescano ad introdurre e sviluppare con successo l'informatica nelle proprie aree di competenza. Per quanto riguarda la prima, nell'articolo 8 si prevede la costituzione di uffici per l'informatica presso ciascuna amministrazione pubblica, demandando a queste unità organiche l'esame e il coordinamento interno delle iniziative di automazione, nonché la predisposizione dei programmi triennali di automazione.

Tali uffici, inoltre, intrattengono rapporti con l'Ufficio centrale per l'informatica pubblica e, per le sole amministrazioni statali, con il Provveditorato generale dello Stato e curano la formazione e qualificazione del personale impegnato nella conduzione dei sistemi informativi.

L'articolo 9 affronta il problema, assolutamente prioritario, di come reperire specifiche risorse umane da adibire all'informatica, nell'ambito della Pubblica amministrazione, avuto riguardo ai concorsi pubblici, alle assunzioni di personale specialistico, all'attribuzione di funzioni dirigenziali ai responsabili dei sistemi informativi più complessi, per finire alla previsione di realizzazioni e di programmi di formazione e di aggiornamento degli utilizzatori di apparecchiature informatiche, per i quali sono definiti appositi profili professionali.

Detta materia non può essere oggetto di specifiche operative, anche perchè trattasi di argomenti soggetti a variazioni frequenti in sede di contrattazioni sindacali e di discussione delle stesse leggi concernenti lo stato giuridico del personale pubblico,

per cui è parso opportuno il rinvio ad un successivo regolamento.

L'articolo 10 prevede espressamente l'estensione all'impiego delle tecnologie informatiche e telematiche nelle amministrazioni pubbliche della normativa recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il riordino del procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

* * *

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Principi di organizzazione)

1. Ai fini dell'efficiente svolgimento delle rispettive attività istituzionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvedono all'introduzione, alla modifica, all'ampliamento ed alla gestione di sistemi informativi automatizzati.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, predispone con periodicità triennale, sulla base dei programmi di cui al comma 3, programmi generali di sviluppo di processi di automazione delle amministrazioni pubbliche con individuazione delle risorse necessarie ed indicazione degli indirizzi e dei criteri per la realizzazione dei singoli progetti, nonché modalità di verifica dell'attuazione. I programmi generali vengono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Sono escluse dai programmi generali le materie concernenti:

- a) la sicurezza dello Stato e la difesa nazionale;
- b) la politica valutaria e monetaria;
- c) l'ordine e la sicurezza pubblica;
- d) la giustizia civile, penale ed amministrativa.

3. Le amministrazioni pubbliche predispongono, secondo i rispettivi ordinamenti e tenendo conto degli obiettivi generali da conseguire e dei progetti intersettoriali di cui all'articolo 4, programmi triennali di automazione da aggiornare annualmente, nei quali sono indicati:

a) i progetti da realizzare, tenuto conto delle applicazioni automatizzate esistenti o in fase di attivazione;

b) le tecnologie e le risorse finanziarie necessarie, con riferimento ai piani d'investimento ed alle spese di esercizio, nelle quali sono compresi gli oneri per il personale ed il ritorno degli investimenti;

c) le modifiche da apportare alla organizzazione ed alle procedure;

d) i criteri di provvista e d'impiego del personale specialistico e di formazione degli utilizzatori delle tecnologie informatiche.

4. I programmi triennali di automazione sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica che, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, esprime entro sessanta giorni parere di conformità rispetto alle indicazioni dei programmi generali di cui al comma 2. Il parere non espresso entro il predetto termine s'intende acquisito positivamente. Le amministrazioni pubbliche non possono di norma realizzare progetti di automazione non compresi nei programmi triennali, salvo che non intervengano impellenti e motivate esigenze; in tal caso, dovrà provvedersi al tempestivo aggiornamento dei programmi triennali.

5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione e di operatività dei progetti di automazione previsti dai programmi triennali. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dei contenuti delle relazioni o di iniziativa, verifica la corrispondenza delle fasi realizzative alle previsioni progettuali, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire ed assume idonee iniziative di carattere tecnico ed organizzativo per superare eventuali situazioni di difformità.

6. Non sono assoggettati alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 i progetti di automazione contenuti nei programmi triennali concernenti le materie di cui all'articolo 1, comma 2, nonchè quelli predisposti dalle aziende autonome dello Stato connessi all'espletamento di servizi di istituto.

Art. 2.

(Formulazione dei testi legislativi e normativi ed armonizzazione dei sistemi informativi)

1. Le leggi, i regolamenti ed ogni altro atto della Pubblica amministrazione sono redatti in modo da facilitarne la memorizzazione, la gestione, la diffusione e la utilizzazione tramite le tecnologie dell'informazione, ivi inclusa la stampa da affidarsi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, sono indicati ed aggiornati indirizzi di standardizzazione metodologica, tecnologica e documentale da applicare all'area delle tecnologie dell'informazione della Pubblica amministrazione, ai fini della progressiva interconnessione ed interoperabilità dei sistemi informativi.

Art. 3.

(Modifiche procedurali, documentarie ed organizzative)

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi prodotti o trasmessi con sistemi automatizzati si esercita in conformità al disposto degli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di richiesta di informazioni individuali, la relativa comunicazione ha valore certificativo della situazione descritta.

2. Le amministrazioni pubbliche, qualora economicamente conveniente, anche in relazione alla maggiore efficienza ed efficacia dei servizi prestati, acquisiscono, conservano ed elaborano dati e informazioni limitatamente alle competenze loro attribuite, nonchè archiviano corrispondenze e documenti, mediante utilizzo di sistemi a tecnologia avanzata, comunque idonei a garantire la conformità e la segretezza, con lo scopo della progressiva riduzione dei supporti cartacei.

3. Le amministrazioni pubbliche, con le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

possono accedere ai dati memorizzati da altre amministrazioni pubbliche ed utilizzarli, nei limiti di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. La immissione di dati, informazioni e documenti su supporti di memorizzazione e la loro trasmissione direttamente con mezzi di telecomunicazione tramite messaggi normalizzati devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della memorizzazione e della trasmissione. Il personale pubblico che ha accesso ai dati ed alle informazioni deve essere individuato con ordini di servizio per i vari livelli di accesso.

5. È consentito l'utilizzo di sistemi automatizzati per la emanazione di atti amministrativi. In tal caso, l'atto deve contenere l'indicazione del funzionario che ha disposto l'elaborazione e dell'ufficio che l'ha eseguita, nonchè l'indicazione a stampa, comunque ottenuta, in sostituzione della firma, del soggetto responsabile.

6. È consentita la produzione e riproduzione, mediante idonei sistemi, di documenti elettronici riportando sugli stessi la fonte ed il nominativo del responsabile della memorizzazione. Ove per la validità degli stessi sia prevista anche l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa comunque ottenuta, sul documento prodotto dal sistema, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed all'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

7. Con successivo regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica si sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, di grazia e giustizia e dell'interno, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, nonchè definite:

a) le procedure di correzione di atti amministrativi contenenti errori di memorizzazione;

b) la tutela della riservatezza dei dati personali;

c) i criteri per la sicurezza dei sistemi informativi, dei dati archiviati e delle procedure di produzione di atti amministrativi che utilizzano l'indicazione a stampa del soggetto responsabile in sostituzione della firma, nonché per la salvaguardia dei supporti di memorizzazione;

d) la titolarità dei programmi utilizzati.

Art. 4.

(Progetti intersettoriali di automazione)

1. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con le amministrazioni interessate, sono individuate, sulla base del rilievo socio-economico, aree funzionali, comprendenti una pluralità di amministrazioni pubbliche centrali e locali, per la realizzazione al loro interno di progetti intersettoriali, caratterizzati da uniformità progettuale per quanto concerne gli aspetti metodologici, tecnologici, documentali, organizzativi e procedurali. Sono escluse le materie di cui all'articolo 1, comma 2. Per ciascuno dei progetti intersettoriali è indicata l'amministrazione pubblica con prevalente competenza ed interesse alla realizzazione, alla quale è affidata la competenza di provvedere agli aspetti tecnico-organizzativi connessi al progetto. Quando trattasi di amministrazioni statali, il decreto del Ministro per la funzione pubblica è emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, è nominato, nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale appartenente alle predette amministrazioni pubbliche, un direttore di progetto con responsabilità di conduzione dello stesso anche nella fase di predisposizione degli studi di fattibilità, di coordinamento delle amministrazioni pubbliche interessate per gli aspetti organizzativi ed operativi, di

verifica dei tempi di attuazione, dell'osservanza delle modalità tecniche, organizzative ed operative, del rispetto del piano finanziario e dei risultati. Il direttore di progetto è coadiuvato da unità di personale appartenenti alle amministrazioni pubbliche interessate.

3. Gli studi di fattibilità dei progetti intersettoriali sono predisposti a cura delle amministrazioni pubbliche a prevalente competenza ed interesse alla realizzazione, sentite le altre amministrazioni pubbliche interessate. I contenuti progettuali e le relative componenti risultanti dagli studi di fattibilità, fatta salva in proposito, per le amministrazioni statali, la competenza del Provveditorato generale dello Stato, sono rappresentati in una scheda predisposta dall'Ufficio centrale per l'informatica pubblica di cui all'articolo 5, che ne evidenzia e ne qualifica:

a) la rispondenza ai requisiti predeterminati;

b) le valenze economiche, finanziarie ed organizzative, con modalità tali da consentirne anche la valutazione comparativa in termini di rapporto costi-benefici;

c) l'impianto giuridico-istituzionale, al fine della scelta delle modalità di realizzazione;

d) le risorse finanziarie occorrenti per gli studi di fattibilità e per la realizzazione dei progetti e la ripartizione degli oneri fra le amministrazioni pubbliche interessate.

4. Le singole amministrazioni pubbliche individuate dagli studi di fattibilità realizzano i segmenti di progetto di rispettiva competenza, con il ricorso, ove ritenuto opportuno, a società specializzate con elevata capacità professionale e di adeguate dimensioni organizzative e finanziarie, nonché ad aziende consortili o raggruppamenti temporanei di imprese cui partecipino società dotate di detti requisiti, attraverso appalto-concorso. Alla predisposizione dei progetti-capitolato di massima, sulla base dei contenuti delle schede di cui al comma 3, provvedono le amministrazioni pubbliche secondo i rispettivi ordinamenti. Per le amministrazioni statali, escluse quelle ad

ordinamento autonomo, la competenza è esercitata dal Provveditorato generale dello Stato. Le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione dei progetti intersettoriali sono assicurate da appositi stanziamenti nei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche interessate; per le amministrazioni statali sono iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato, nonchè reperite dai fondi trasferiti, ai sensi della vigente normativa, dai capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, qualora le amministrazioni interessate non dispongano dei relativi capitoli nei propri stati di previsione della spesa, dalle disponibilità dei capitoli di bilancio di competenza del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato. Il Provveditorato generale dello Stato svolge, fatta eccezione per le aziende autonome dello Stato, i connessi adempimenti amministrativi e contrattuali, ivi compreso il collaudo finale, da effettuarsi con l'intervento del direttore del progetto. Il controllo dei risultati, nella fase sia di realizzazione che di gestione operativa dei progetti, è assicurato dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Provveditorato generale dello Stato, escluse le aziende autonome dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze.

5. È fatta salva la facoltà di ricorrere, per la realizzazione dei progetti intersettoriali, allo strumento della trattativa privata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, e delle disposizioni comunitarie. Il ricorso alla trattativa privata è altresì possibile per i seguenti specifici casi:

a) quando si tratti di realizzare sistemi informativi di particolare complessità e di ampie dimensioni, o comunque tali da richiedere l'applicazione di tecnologie informatiche di contenuto tipicamente innovativo;

b) per attività di completamento, di rinnovo parziale o di ampliamento di sistemi informativi esistenti;

c) quando si tratti di realizzare sistemi informativi per i quali si richiedono speciali

misure di sicurezza e segretezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

6. I direttori dei progetti trasmettono semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica ed al Provveditorato generale dello Stato una dettagliata relazione sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti.

7. La relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, riferisce in ordine all'andamento del processo di automazione nelle amministrazioni pubbliche rispetto alle indicazioni contenute nei programmi generali di cui al comma 2 dell'articolo 1, con specifico riguardo allo stato di realizzazione dei progetti intersettoriali.

Art. 5.

(Costituzione dell'Ufficio centrale per l'informatica pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. È costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, l'Ufficio centrale per l'informatica pubblica.

2. L'Ufficio centrale per l'informatica pubblica cura il coordinamento delle iniziative di automazione delle amministrazioni pubbliche demandate al Dipartimento della funzione pubblica dall'articolo 27, primo comma, numero 9, della legge 29 marzo 1983, n. 93, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989. In particolare:

a) formula proposte riferite:

1) alla predisposizione dei programmi generali di automazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 ed alla definizione degli obiettivi in ordine ai criteri organizzativi, alle metodologie ed alle strategie di

utilizzazione e di sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

2) alla individuazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, delle aree funzionali per la realizzazione dei progetti intersettoriali di automazione di cui all'articolo 4;

b) predispone ed aggiorna, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, la documentazione relativa ai progetti intersettoriali, in particolare per gli aspetti organizzativi, tecnici e finanziari, in modo da consentirne la valutazione di fattibilità in relazione ai criteri ed alle finalità della presente legge, utilizzando parametri ed indicatori derivati da tali criteri e dagli obiettivi che s'intendono conseguire;

c) verifica la conformità ai programmi generali di cui all'articolo 1 dei programmi triennali di automazione predisposti dalle amministrazioni pubbliche ed esprime parere sui progetti attuativi dei programmi triennali predisposti dalle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;

d) formula proposte ai fini della disciplina, nel rispetto dei diritti posti a tutela della dignità sociale ed umana dell'individuo, dei tempi, modalità e limiti di accesso, anche di soggetti esterni, ai sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed alle banche dati da esse gestite, nonché dello scambio di dati, informazioni e programmi applicativi tra le amministrazioni pubbliche medesime;

e) predispone piani di formazione informatica del personale e programmi per il reclutamento di specialisti, d'intesa con la Scuola superiore della Pubblica amministrazione ed in collaborazione con le università, le amministrazioni pubbliche e altri soggetti pubblici e privati.

3. Alla direzione dell'Ufficio centrale per l'informatica pubblica è preposto un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Per lo svolgimento dei propri adempimenti, l'Ufficio centrale per l'informatica pubblica si avvale di un contingente di cinquanta unità, di cui cinque con qualifica dirigenziale, comandato da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi

dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede all'articolazione in uffici e servizi dell'Ufficio centrale per l'informatica pubblica ed alla ripartizione del personale assegnato per qualifica e livello.

Art. 6.

(Competenze del Provveditorato generale dello Stato)

1. Il Provveditorato generale dello Stato, con esclusione delle aziende autonome dello Stato ed in relazione agli indirizzi generali emanati dal Dipartimento della funzione pubblica:

a) determina le clausole contrattuali più idonee per disciplinare i rapporti delle amministrazioni dello Stato con le imprese fornitrici e predispone schemi generali di contratto;

b) verifica che gli schemi di convenzione in materia di automazione, da stipulare dalle amministrazioni statali con imprese specializzate, siano conformi ai capitoli d'oneri approvati con decreto del Ministro del tesoro;

c) si esprime, successivamente al parere espresso dall'Ufficio centrale per l'informatica pubblica, sentita un'apposita commissione istituita con decreto del Ministro del tesoro, sulla congruità tecnico-economica dei progetti di automazione inseriti nei programmi triennali, trasmessi dalle amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, anche nel caso che alla loro realizzazione si provveda con fondi propri delle singole amministrazioni statali o con fondi trasferiti dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati allo stato di previsione del Ministero del tesoro, fatte salve le deroghe previste da disposizioni di legge. La commissione dura in carica un anno ed i componenti sono riconfermabili. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della integrale documenta-

zione richiesta per l'istruttoria, sentita la commissione, che ha l'obbligo di esprimersi entro tale termine;

d) si esprime, sentita la commissione di cui alla lettera c, sui progetti di informatizzazione delle amministrazioni statali inseriti nei progetti finalizzati e nei progetti-pilota di cui agli articoli 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

e) svolge gli adempimenti amministrativi e contrattuali connessi alla realizzazione dei progetti intersettoriali ed ai relativi studi di fattibilità;

f) organizza banche dati delle gare e degli appalti per la fornitura di prodotti e servizi informatici alle amministrazioni statali.

Art. 7.

*(Commissione per il coordinamento
dell'informatica
nella Pubblica amministrazione)*

1. È istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una Commissione per il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche.

2. La Commissione è organo consultivo dell'Ufficio centrale per l'informatica pubblica.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica sono nominati i componenti della Commissione, in numero non superiore a venti, fra cui il direttore dell'Ufficio centrale per l'informatica pubblica ed il Provveditore generale dello Stato, scelti fra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori universitari, magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato ed esperti anche estranei alla Pubblica amministrazione.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati.

Art. 8.

(Costituzione di uffici per l'informatica presso le amministrazioni pubbliche)

1. La valutazione, l'esame ed il coordinamento delle iniziative di automazione, nonché la predisposizione dei programmi triennali di automazione di cui all'articolo 1, sono attribuiti alla competenza di un ufficio per l'informatica, costituito presso ciascuna amministrazione pubblica secondo i rispettivi ordinamenti. Tale ufficio è considerato di elevato livello gerarchico-funzionale.

2. Gli uffici per l'informatica intrattengono sistematici rapporti con l'Ufficio centrale per l'informatica pubblica e, limitatamente a quelli costituiti presso le amministrazioni statali, escluse quelle ad ordinamento autonomo, anche con il Provveditorato generale dello Stato.

3. Gli uffici per l'informatica curano l'attività di addestramento, formazione e qualificazione del personale da adibire o già addetto alla conduzione dei sistemi informativi.

Art. 9.

(Personale addetto al settore informatico)

1. I responsabili di sistemi informativi caratterizzati da particolare complessità gestionale appartengono alle carriere dirigenziali, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Per il personale addetto ai sistemi informativi sono previsti specifici profili professionali e corsi formativi all'ingresso in carriera e per il mantenimento di un adeguato livello di professionalità.

3. Per comprovate esigenze connesse al funzionamento dei sistemi informativi, le amministrazioni pubbliche possono assumere personale specialistico con contratto a termine di diritto privato. Per le amministrazioni statali, il contingente di personale da assumere, nonché il relativo compenso da corrispondere, sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di includere l'informatica tra le materie previste nei pubblici concorsi.

5. Con apposito regolamento sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

Art. 10.

(Applicazione della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. È estesa all'impiego delle tecnologie informatiche e telematiche nelle amministrazioni pubbliche la normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.